

Publicato il 20/03/2025

N. 05811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09709/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9709 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Curcio, Gianandrea Maria Perrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento, pubblicato in data 18 giugno 2024, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della prova orale nel

concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;

- del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 18 giugno 2024 dalla II Sottocommissione esaminatrice, nominata sensi del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 nonché dell'art. 35 quater del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i, sessione d'esame delle ore 12.00, limitatamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;

- di tutti gli atti annessi, antecedenti, connessi e conseguenti.

Nonché ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con il decorso del termine di 30 giorni dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Ente qui resistente in data 15.07.2024 (doc. 1) nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 15.07.2024. con la conseguente condanna nei confronti dell'Ente resistente ad esibire la documentazione richiesta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (omissis) il

7\11\2024 :

Annullamento dei verbali di Commissione ed allegati, depositati in giudizio da parte resistente il giorno 11.10.2024, e conosciuti in pari data, limitatamente alla composizione della sottocommissione e nella parte in cui la prova orale della ricorrente è stata giudicata insufficiente all'esito dell'esame sostenuto innanzi alla II Sottocommissione, sessione del giorno 18.6.2024 ore 12;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (omissis) il

13\2\2025 :

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

- del provvedimento, pubblicato in data 18 giugno 2024, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della prova orale nel **concorso** pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;
- del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 18 giugno 2024 imitativamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;
- dei verbali di Commissione ed allegati, limitatamente alla composizione della sottocommissione e nella parte in cui la prova orale della ricorrente è stata giudicata insufficiente;
- della Deliberazione n. 1513 del 25.11.2024 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito ;
- della Deliberazione n. 38 del 10.1.2025 con cui è stata rettificata la suddetta graduatoria e di conseguenza approvata la nuova graduatoria finale di merito;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti ha impugnato gli atti e la graduatoria relativi al **concorso** pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Con ordinanza presidenziale n. 169 del 2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato relativamente alla censura con cui si deduce l'illegittimità dello svolgimento della prova orale in quanto la Commissione era formata solo da due Commissari non essendo presente il Presidente.

In particolare, risulta incontestato che durante lo svolgimento delle prove orali fossero presenti solo due Commissari in quanto il Presidente, facente parte di tutte le Commissioni, non poteva assistere in contemporanea all'espletamento della prova.

L'Amministrazione resistente ritiene questa modalità legittima sulla base dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 220/2001 per il quale "Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del **concorso**, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale".

L'interpretazione data dall'Amministrazione resistente dell'art. 6 non può essere seguita, ritenendosi necessario che la valutazione delle prove, compresa quella orale, venga svolta dalla Commissione nella sua totalità.

La possibilità di nominare un solo Presidente non può comportare che la Commissione possa essere validamente composta solo con la presenza di due membri, ma è comunque necessaria la nomina un supplente che faccia comunque parte della Commissione, in mancanza del Presidente, e ciò al fine di determinare un collegio perfetto.

Ciò è confermato anche dal comma 10 dell'art. 6 sopra citato per cui "nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni

componente titolare va designato un componente supplente”.

Inoltre, l'art. 10 del d.P.R. n. 220/2001 prescrive che “2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati” e per l'art. 16 “2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”.

Proprio l'esame dei due articoli sopra citati determina la necessità che allo svolgimento della prova orale debba essere presente la Commissione nella sua interesse.

La giurisprudenza ha chiarito che affinché la valutazione possa essere legittimamente svolta, è richiesta la piena collegialità, poiché ciascun componente della commissione deve apportare all'organismo giudice il suo contributo al formarsi del giudizio collegiale.

“Questo T.A.R. ha ricostruito gli orientamenti formati in argomento evidenziando come "la giurisprudenza in via assolutamente pacifica abbia attinto il principio di diritto, che si condivide, in ossequio al quale le commissioni giudicatrici di un pubblico **concorso** sono collegium perfectum e devono quindi operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) valutazione degli elaborati e o dei titoli presentati dai candidati; b) valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II- bis, 14 novembre 2018, n. 10964).

Se è vero che la Commissione deve agire come collegio perfetto quando deve assumere decisioni rilevanti nella procedura concorsuale, di modo che l'assenza anche di uno solo dei componenti vale ad inficiare gli atti provenienti da tale organo, è altresì vero che proprio mediante l'istituto della supplenza si

consente al medesimo di operare legittimamente. Infatti, i componenti supplenti non costituiscono un minus rispetto a quelli effettivi, essendo scelti sulla base delle competenze possedute” (sent. n. 2 novembre 2020, n. 11175).

In sostanza, la valutazione delle prove di **concorso** deve essere formulato dalla Commissione nella totalità dei suoi componenti, ossia nel plenum (c.d. principio del collegium perfectum).

È poi da rilevare che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la commissione di gara pubblica è, di regola, costituita da un numero dispari di componenti, proprio al fine di evitare situazioni di impasse e di consentire all'organo valutatore di assumere le proprie decisioni conclusive, eventualmente a maggioranza dei propri componenti (cfr.: T.a.r. Marche, sent. n. 272 del 4.5.2022). L'organo deve funzionare ed è per questo che il numero dei componenti di una commissione è di norma dispari, proprio per evitare situazioni di stallo e consentire all'organo valutatore di assumere le proprie decisioni conclusive, eventualmente anche a maggioranza dei componenti. (cfr. T.A.R. Bari, sez. II, 9 marzo 2023, n. 462).

Nel caso in esame, la mancanza del Presidente alla partecipazione delle singole Commissioni determina anche la violazione di questo principio, proprio in quanto i Commissari presenti alla prova orale erano in numero pari (2).

Non può poi ritenersi, come sostiene l'Amministrazione resistente che “il vizio non appare consistente anche perché parte ricorrente né con il ricorso introduttivo, né con i motivi aggiunti ha speso - concretamente - una sola parola rispetto ad una presunta erronea valutazione della prova d'esame orale”, posto che la ricorrente ha interesse, a prescindere dalla verifica in concreto della sua prova, a vedersi valutata da una Commissione validamente costituita.

In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Condanna la Fondazione Policlinico Tor Vergata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento,00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO